

2. LA CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA

TESTI DEL MAGISTERO

“Il nostro Salvatore Gesù Cristo, quando conferì agli Apostoli e ai loro successori il potere di rimettere i peccati, istituì nella sua Chiesa il sacramento della Penitenza, perché i fedeli, caduti in peccato dopo il Battesimo, riavessero la grazia e si riconciliassero con Dio. “Acqua e lacrime non mancano alla Chiesa: l’acqua del Battesimo, le lacrime della Penitenza”¹.

“In molti e diversi modi il popolo di Dio fa questa continua penitenza e si esercita in essa. Prendendo parte, con la sopportazione delle sue prove, alle sofferenze di Cristo, compiendo opere di misericordia e di carità, e intensificando sempre più, di giorno in giorno, la sua conversione, secondo il vangelo di Cristo, diventa segno nel mondo di come ci si converte a Dio... Nel sacramento poi della Penitenza i fedeli “ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui, e insieme si riconciliano con la Chiesa, che è stata ferita dal loro peccato, ma che mediante la carità, l’esempio e la preghiera coopera alla loro conversione”².

PREPARAZIONE

151 Il sacramento della Penitenza o Riconciliazione dev’essere percepito dal penitente e dal sacerdote come un avvenimento di grazia: è l’annuncio del dono della riconciliazione che Dio accorda all’uomo perché, nella gioia del perdono, ritrovi se stesso e riscopra la sua originaria vocazione alla comunione con Dio e con i fratelli.

Il sacramento della Penitenza è il segno e il frutto di un costante cammino di conversione che permea e accompagna tutta la vita cristiana³.

152 Il primo impegno del pastore sarà quello di educare i fedeli al senso del peccato e della misericordia di Dio, alla virtù della penitenza come dimensione costante della vita cristiana, al dovere di essere misericordiosi come Dio lo è con noi, alla gioia e al desiderio dell’esperienza del perdono dato e ricevuto.

Occorre, inoltre, illuminare i fedeli circa l’importanza del Sacramento stesso del perdono: si rendano consapevoli dell’obbligo della confessione quando c’è la coscienza certa del peccato grave e in modo specifico prima di accostarsi alla Comunione.

Secondo modalità, motivazioni e ritmi che variano con il tempo e con lo sviluppo umano e spirituale delle singole persone, si educi alla confessione assidua, e non solo in occasione delle maggiori solennità; a questo proposito sarebbe opportuno fissare celebrazioni, a scadenze comunque non troppo frequenti, anche per fedeli adulti, preferibilmente con preparazione comunitaria⁴.

¹ Rito della Penitenza, 2.

² Rito della Penitenza, 4.

³ Cfr. Sinodo della Chiesa di Treviso 1987, 105.

⁴ Cfr. XIV Sinodo diocesano, n. 697; per ciò che riguarda i sacerdoti si veda il n. 170.

153 L'educazione alla virtù e al sacramento della Penitenza è essenziale nel cammino di formazione cristiana. La catechesi, in proposito, avrà i seguenti obiettivi: la personale esperienza dell'amore di Dio e della gioia del perdono accordato da Cristo tramite la Chiesa, la formazione della coscienza al senso morale e al senso del peccato, il bisogno della conversione, l'impegno per una vita rinnovata e riconciliata con l'obbligo di esercitare la misericordia e il perdono verso i fratelli.

154 Per un'adeguata illuminazione del sacramento della Penitenza, si tengano in debito conto anche altri aspetti qualificanti:

- il peccato e il perdono percepiti alla luce dell'Alleanza e dell'amore di Dio per l'uomo⁵;
- il dono della riconciliazione inserito nel mistero pasquale di Cristo e nel progetto salvifico trinitario⁶;
- il rapporto della Penitenza con il Battesimo, primo Sacramento del perdono, e con l'Eucaristia, sacrificio della Nuova Alleanza nel sangue di Cristo per la remissione dei peccati⁷;
- la celebrazione della Confessione come punto di arrivo di tutta una prassi penitenziale⁸;
- la presenza viva della Chiesa nel processo di conversione⁹;
- la Parola di Dio che illumina il fedele a conoscere i suoi peccati, lo chiama alla conversione e gli infonde fiducia nella misericordia di Dio¹⁰.

155 La celebrazione del sacramento della Penitenza va preparata con calma e per tempo mettendo a disposizione dei fedeli opportuni sussidi e creando condizioni tali da favorire una reale esperienza spirituale che faccia scoprire la misericordia del Padre e la gioia di essere personalmente accolti e perdonati da Cristo, nel contesto della famiglia dei figli di Dio, cioè la Chiesa.

156 Sia riservata particolare attenzione ai fanciulli e ai loro genitori, sia nell'educarli tempestivamente al senso del peccato e alla gioia del perdono, sia alla retta comprensione e alla celebrazione del sacramento della Penitenza.

CELEBRAZIONE

157 Il nuovo Rito della Penitenza presenta tre forme di celebrazione del Sacramento:

- la riconciliazione di un singolo penitente;
- la riconciliazione di più penitenti con preparazione comunitaria seguita da confessione e assoluzione individuali;
- la riconciliazione di più penitenti con assoluzione generale.

La terza forma riguarda il pericolo di morte ed altri casi eccezionali, che, in Italia, a giudizio della CEI, non ricorrono.

⁵ Cfr. *Rito della Penitenza*, 5.

⁶ Cfr. *Rito della Penitenza*, 1.

⁷ Cfr. *Rito della Penitenza*, 2.

⁸ Cfr. *Rito della Penitenza*, 4.

⁹ Cfr. *Rito della Penitenza*, 3.4.5.8.

¹⁰ Cfr. *Rito della Penitenza*, 17.

158 Per la Riconciliazione si valorizzi opportunamente anche la seconda forma prevista dal Rituale e si stabilisca la consuetudine di celebrarla con una certa regolarità in parrocchia, soprattutto nei tempi forti dell'Anno Liturgico, aiutando così i fedeli sia a liberarsi da una mentalità troppo individualistica, sia ad esprimere meglio le disposizioni interiori richieste.

La forma comunitaria di preparazione, infatti, manifesta in modo più espressivo la dimensione ecclesiale della Penitenza, favorisce un incontro più vivo con la Parola di Dio e offre un'opportunità di formazione delle coscienze.

159 La celebrazione del Sacramento deve essere strutturata in modo da esprimere la sua natura di azione liturgica. Si aiutino i fedeli a comprenderne e vivere i momenti celebrativi.

Anche nel modo ordinario di celebrare la Riconciliazione, cioè quello individuale¹¹, si abbia cura di evidenziare gli aspetti celebrativi del Sacramento: il clima di fede e di preghiera, l'ascolto della Parola di Dio, i gesti rituali previsti (ad es. l'imposizione delle mani), le formule liturgiche indicate dal Rito.

160 Va sottolineata l'importanza del ministro come strumento di Dio per riconciliare il penitente: il ministro deve ricordare di non essere lui il protagonista, ma solo il "segno" della presenza e dell'azione di Cristo e del Padre misericordioso. Il rapporto umano pertanto fra sacerdote e penitente sia improntato a grande disponibilità e fraterna accoglienza¹².

Il ministro della Riconciliazione abbia chiara coscienza di essere ministro della Chiesa e quindi curi la propria preparazione morale e pedagogica e si tenga sempre aggiornato sulle direttive del Magistero¹³ in modo da conformare ad esse il suo giudizio e i suoi consigli. Sia sempre pronto ad ascoltare le confessioni dei fedeli, ogni qual volta essi ne facciano ragionevole richiesta¹⁴; mantenga non solo un rigoroso e sacro segreto¹⁵, ma anche eviti qualsiasi allusione a quanto appreso nella confessione¹⁶.

161 Il penitente deve avvertire l'importanza della sua partecipazione nella celebrazione del Sacramento. Con i suoi atti egli si inserisce nella celebrazione sacramentale dell'azione di Dio che perdona: questa azione si compie con le parole dell'assoluzione, pronunziate dal sacerdote nel nome di Cristo¹⁷.

Condizione essenziale per ricevere il perdono di Dio è la conversione interiore, comprendente prima di tutto la *contrizione* o il dolore per il peccato e il conseguente impegno serio per una vita nuova: da qui dipende la verità della Penitenza¹⁸. L'accusa dei peccati o *confessione* fatta al ministro della Chiesa è la seconda tappa della conversione ed esige sincerità, precisione e sobrietà. La vera conversione diventa piena e completa con una debita *soddisfazione*, l'emendamento della vita e la riparazione dei danni arrecati:

¹¹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 960.

¹² Cfr. *Sinodo della Chiesa di Treviso 1987*, 107; *XIV Sinodo diocesano*, n. 181.

¹³ Cfr. *Sinodo della Chiesa di Treviso 1987*, 107; inoltre: PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti alla vita coniugale*, del 12 febbraio 1997.

¹⁴ Cfr. *Rito della Penitenza*, 10b.

¹⁵ Cfr. *Rito della Penitenza*, 10d; *Codice di Diritto Canonico*, 983.

¹⁶ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 984 §1.

¹⁷ Cfr. *Rito della Penitenza*, 6d e 11.

¹⁸ Cfr. *Rito della Penitenza*, 6a.

la “penitenza” sia perciò adeguata alla gravità delle colpe accusate, non si esaurisca solo in brevi preghiere o gesti di ascesi personale, ma abbia riferimento soprattutto ad un impegno di servizio al prossimo e in opere di misericordia¹⁹.

Perché l’impegno della conversione non resti generico, ma diventi più preciso ed efficace, si inviti il penitente a impegnarsi su un punto particolare.

162 La formula dell’assoluzione deve essere proclamata dal ministro nella sua interezza e in modo che sia seguita dal penitente. Mentre pronuncia la formula, il sacerdote stenda le mani, o almeno la destra, sul capo del penitente²⁰, esprimendo con questo gesto il dono dello Spirito dato da Cristo attraverso il ministero della Chiesa.

163 La preghiera del penitente che manifesta la contrizione e il proposito di una vita nuova sia ispirata ai testi della Sacra Scrittura²¹.

164 Non manchi mai, nel contesto della celebrazione, un riferimento esplicito alla Parola di Dio. È la Parola di Dio che illumina il fedele: lo aiuta a riconoscere i propri peccati, lo chiama alla conversione e gli infonde fiducia nella misericordia. In questo senso la celebrazione deve favorire prima di tutto la coscienza dell’incontro con l’amore di Dio che perdona, santifica e ridona la vita perduta²².

165 La celebrazione del Sacramento va collegata con la vita. Si ha la prova della qualità e della verità della partecipazione liturgica, vuoi come singoli, vuoi come comunità, in base ai frutti di conversione che porta²³. Il dono della riconciliazione ricevuto e celebrato nel Sacramento è destinato a diventare “missione” di riconciliazione tra i fratelli mediante lo spirito di mitezza e di perdono, mediante una mentalità di solidarietà, mediante gesti e iniziative concreti di accoglienza, di disponibilità e di conciliazione con i fratelli²⁴, ma soprattutto mediante una vita che metta al centro il ritrovato rapporto con Dio.

NORMATIVA PARTICOLARE

166 La “Prima Riconciliazione” va celebrata in un tempo precedente la “Messa di Prima Comunione”, dopo adeguata preparazione. Sia proposta in un giorno in cui è possibile coinvolgere la comunità cristiana, preferibilmente in Quaresima. La celebrazione, curata nei canti, nelle letture, nei gesti, nelle preghiere e nelle monizioni, esprima la gioia per il perdono che Dio offre sempre. La presenza dei genitori e dei catechisti favorisca un clima sereno e raccolto per una autentica partecipazione. Un momento di festa comunitaria può opportunamente concludere la celebrazione.

167 Fermo restando il fatto che la confessione individuale è il modo ordinario del

¹⁹ Cfr. *Rito della Penitenza*, 6b-6c, 18.

²⁰ Cfr. *Rito della Penitenza*, 19 e 46.

²¹ Cfr. *Rito della Penitenza*, 19. È bene usare una formula composta con espressioni della Parola di Dio: il Rituale, oltre al conosciuto *Atto di dolore*, ne propone anche altre al n. 45.

²² Cfr. *Rito della Penitenza*, 17.

²³ Cfr. *Mt 7,20*.

²⁴ Cfr. *Sinodo della Chiesa di Treviso 1987*, 111.

sacramento del Perdono, tuttavia, per sviluppare il senso ecclesiale, si favorisca la Riconciliazione di più penitenti in forma comunitaria, seguendo il secondo capitolo del Rituale; sarà buona consuetudine celebrarla soprattutto nei tempi forti dell'Anno Liturgico o alla vigilia di particolari ricorrenze.

È pastoralmente utile valorizzare opportunamente, in certe circostanze, le celebrazioni penitenziali della Parola di Dio²⁵.

168 Si educino i fedeli, gradualmente e con pazienza pastorale, tenendo conto delle situazioni concrete, ad accostarsi al sacramento della Riconciliazione di regola non durante la celebrazione della Messa, ma in tempi stabiliti, specialmente alla vigilia delle domeniche e delle feste.

Perché i fedeli possano accostarsi convenientemente alla Riconciliazione, si abbia cura che nelle chiese principali e più frequentate della Diocesi ci siano sacerdoti disponibili per le confessioni anche nell'intervallo tra le diverse celebrazioni eucaristiche, soprattutto alla domenica e nelle feste.

Come segno concreto di sollecitudine per questo Sacramento, si espongano gli orari in cui i sacerdoti sono presenti per le confessioni²⁶.

169 Il sacramento della Penitenza è normalmente celebrato in chiesa o in altro luogo di preghiera, eccetto nei casi in cui una giusta causa non suggerisca diversamente: sia comunque ambiente degno dell'incontro con Dio.

La sede della celebrazione sia dignitosa adatta al dialogo e alla segretezza, munita anche di grata per permettere la confessione in modo anonimo²⁷. Il penitente si inginocchi almeno alla formula di assoluzione.

L'abito liturgico è un segno non trascurabile in ogni celebrazione sacramentale: in ogni celebrazione del sacramento della Penitenza il ministro indossi l'alba o la veste talare con la stola viola.

170 Per amministrare validamente il sacramento della Riconciliazione, ogni presbitero deve aver ricevuto la facoltà dal proprio Ordinario²⁸.

La facoltà abituale ricevuta dal proprio Ordinario, e non revocata, può essere esercitata ovunque²⁹.

171 Dalle scomuniche *latæ sententiæ* non riservate alla Sede Apostolica, compresa quella per procurato aborto³⁰, possono assolvere, oltre che lo stesso Ordinario³¹, nell'atto della confessione sacramentale, il Penitenziere, in ragione del suo ufficio³², e i sacerdoti che hanno ricevuto la delega speciale da parte dell'Ordinario, sia personalmente in ragione dell'ufficio (Rettori dei Santuari e Vicari foranei) sia in modo generale per un tempo determinato. Per disposizione diocesana è concesso a tutti i sacerdoti, che

²⁵ Cfr. *Rito della Penitenza*, 36; vedi per le celebrazioni penitenziali l'Appendice II dello stesso Rituale, che propone diversi schemi a titolo indicativo.

²⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Motu Proprio Misericordia Dei*, 2; Cfr. anche *XIV Sinodo diocesano*, n. 697.

²⁷ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 964.

²⁸ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 966 e 969.

²⁹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 967 §2 e 974.

³⁰ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1398.

³¹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1355 §2.

³² Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 508 §1, 566 §2.

esercitano il ministero in Diocesi, la facoltà di sciogliere dalla scomunica per procurato aborto nel tempo liturgico che va dal Mercoledì delle Ceneri alla seconda Domenica di Pasqua³³. Negli altri casi il confessore che, senza la delega, assolve dalla scomunica, deve imporre al penitente l'onere di ricorrere entro un mese al sacerdote provvisto della facoltà sotto pena di ricadere nella medesima censura³⁴.

Le scomuniche *latæ sententiæ* riservate alla Sede Apostolica sono: violenza fisica contro il Romano Pontefice³⁵, profanazione delle specie eucaristiche³⁶, violazione del sigillo sacramentale³⁷, assoluzione del complice circa un peccato riguardante il sesto comandamento³⁸, ordinazione di Vescovo senza mandato pontificio³⁹. Per poter sciogliere queste scomuniche in foro interno sacramentale è necessario ricorrere alla Penitenzieria Apostolica mediante lettera presentando il caso taciuto il nome del penitente.

L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento è invalida tranne che nel pericolo di morte⁴⁰.

172 Rimane sempre valida e lecita l'assoluzione del penitente che si trova in pericolo di morte, da ogni censura e peccato, data da qualsiasi sacerdote, anche privo della facoltà di ricevere le confessioni⁴¹.

³³ Cfr. PAOLO MAGNANI, "Rivista della Diocesi", 82 (1993) 801.

³⁴ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1357 §2.

³⁵ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1370 §1.

³⁶ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1367.

³⁷ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1388 §1.

³⁸ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1378 §1.

³⁹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 1382.

⁴⁰ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 977.

⁴¹ Cfr. *Codice di Diritto Canonico*, 976.